CAMERA DEI DEPUTATI N. 1896

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCO, ABBRUZZESE, BARBALACE, BORGOGLIO, CELLINI, DEL BUE, ALBERINI, MARTE FERRARI

—

Norme per l'eliminazione di forme di precariato nell'Amministrazione della difesa

Presentata il 16 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel momento in cui da più parti e giustamente emerge la necessità di procedere all'ammodernamento delle strutture operative dell'Amministrazione della difesa, per semplificare, sanare, razionalizzare e rendere più efficienti tutti i servizi, si è ancora purtroppo dinanzi a forme di precariato che, in alcuni casi, sfociano, più o meno consapevolmente, in forme di sfruttamento, assurdo ed inammissibile.

È noto che in più occasioni, nel quadro generale del precariato, ad esempio in quella della pubblica istruzione, e delle poste e telecomunicazioni, si è provveduto, in momenti successivi, a sanare situazioni abnormi; nell'Amministrazione della difesa permangono con caparbietà forme assurde ed inaccettabili di precariato che vanno senz'altro rimosse con urgenza.

È questa, in particolare, la situazione di un assai consistente numero di personale precario utilizzato da ditte e cooperative appaltatrici di servizi, di « manovalanza » e anche di servizi amministrativi, tecnici e contabili, nonché di personale che presta la propria opera con rapporto individuale.

Si tratta perciò di un aspetto non secondario, che s'inquadra nel generale problema di una migliore capacità organizzativa e funzionale dei servizi dell'Amministrazione della difesa, da conseguirsi contestualmente alla tutela dei diritti dei lavoratori, per un maggiore recupero di efficienza e per l'eliminazione di sprechi, disfunzioni ed anomalie nella pubblica amministrazione.

Su di un piano generale è da rilevare che all'interno dell'Amministrazione della

difesa, è necessario salvaguardare e recuperare posti da riservare alla professionalita del personale civile ed elaborare una tabella di equiparazione tra qualifiche civili e gradi militari.

Non è un mistero che all'interno dell'Amministrazione della difesa si verificano da tempo numerosi episodi di mancato rispetto dei diritti sindacali e dei diritti individuali dei lavoratori e tra questi in primo luogo emerge lo stato di profondo disagio e malessere del « comparto » dei precari.

In questo contesto assume una rilevanza non secondaria il disconoscimento del ruolo di questo personale precario, della propria professionalità, della non applicazione, in molti casi, della normativa contrattuale, il diritto alla sicurezza e la tutela della salute attraverso oggettivi controlli sanitari da parte delle unità sanitarie locali.

Per obiettività si deve ricordare che, già nel 1973, si sono apportate, con legge, consistenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1480 del 1956, prevedendo l'inclusione negli organi dell'Amministrazione della difesa, di personale precario utilizzato da ditte appaltatrici per servizi di manovalanza. Sono rimasti tuttavia irrisolti i problemi per altri tipi di lavoratori precari.

Pertanto con la presente proposta di legge riteniamo di potere, anche se con atto tardivo, porre rimedio compiutamente alla situazione di questi lavoratori che sino ad oggi hanno subìto una « denegata giustizia ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il personale operaio, tecnico, specializzato e amministrativo delle imprese e cooperative di servizi amministrativi e contabili, nonché i soggetti con rapporto di lavoro diretto ed individuale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati utilizzati almeno per un triennio, anche in periodi discontinui, nell'Amministrazione della difesa e negli enti e nelle aziende ad essa collegati o dipendenti, sono ammessi a concorsi a loro riservati per l'assunzione nei profili professionali corrispondenti alla qualifica rivestita, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 2.

1. Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 1 occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica al lavoro;

d) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo l'eventuale elevazione secondo requisiti particolari consentiti dalla normativa vigente.

2. Per le procedure di inquadramento si fa riferimento a quanto stabilito dalle leggi 11 luglio 1980, n. 312, e 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 3.

1. I concorsi di cui all'articolo 1 sono banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.